

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 90

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

49° anno

28 marzo 2006

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2006/233/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 27 febbraio 2006, sulla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di cooperazione statistica** 1
- Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico 2
- Atto finale 18
- ★ **Informazioni relative all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione in materia di statistiche** 21

2006/234/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 27 febbraio 2006, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce modalità e condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA Formazione, nonché di un atto finale** 22
- Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce modalità e condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA Formazione 23
- Atto finale 32
- ★ **Informazioni relative all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce modalità e condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA Formazione** 35

★ Decisione del Consiglio, del 27 febbraio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale	36
Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale	37
★ Informazioni relative all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale	48

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2006

sulla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di cooperazione statistica

(2006/233/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 luglio 2000 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Confederazione svizzera un accordo in materia di cooperazione statistica.
- (2) Conformemente alla decisione del Consiglio del 26 ottobre 2004, e fatta salva la sua conclusione in una data successiva, l'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea in data 26 ottobre 2004.
- (3) È opportuno approvare tale accordo.

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di cooperazione statistica è approvato a nome della Comunità europea.

I testi dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Comunità è rappresentata nel comitato misto istituito in forza dell'articolo 3 dell'accordo dalla Commissione assistita da rappresentanti degli Stati membri.

La posizione da adottarsi da parte della Comunità per quanto concerne le decisioni del comitato misto è adottata dal Consiglio, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, per le questioni concernenti il contributo finanziario della Svizzera e importanti deroghe concernenti l'estensione di atti della normativa comunitaria alla Svizzera. Per quanto concerne tutte le altre decisioni del comitato misto e le raccomandazioni, la posizione comunitaria è adottata dalla Commissione.

Articolo 3

Il Presidente del Consiglio effettua la notifica di cui all'articolo 13 dell'accordo a nome della Comunità europea ⁽²⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2006.

Per il Consiglio

Il Presidente

U. PLASSNIK

⁽¹⁾ Parere espresso il 14 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo è pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del Segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO

tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata «Comunità»,

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, in seguito denominata «Svizzera»,

in seguito denominate «parti contraenti»,

DESIDEROSE di migliorare la cooperazione tra la Comunità e la Svizzera nel settore statistico e, a tal fine, di definire mediante il presente accordo i principi e le condizioni che disciplinano tale cooperazione;

CONSIDERANDO che vanno definite misure appropriate per realizzare una graduale armonizzazione e assicurare l'evoluzione coerente del quadro giuridico per la raccolta dei dati, le classificazioni, le definizioni e le metodologie nel settore statistico;

CONSTATANDO CHE si devono fissare regole comuni per la produzione di statistiche negli ambiti di competenza della Comunità e della Svizzera;

CONCORDANDO sull'opportunità di fondare tali regole sulla legislazione in vigore nella Comunità,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente accordo si applica alla cooperazione nel settore statistico tra le parti contraenti per assicurare la produzione e la diffusione di informazioni statistiche coerenti e comparabili al fine di descrivere e monitorare tutte le politiche economiche, sociali e ambientali pertinenti ai fini della cooperazione bilaterale.
2. A tal fine le parti contraenti sviluppano e usano metodi, definizioni e classificazioni armonizzati, come anche programmi e procedure comuni nell'organizzazione del lavoro statistico a livelli amministrativi appropriati e conformemente alle disposizioni del presente accordo.
3. La produzione di statistiche da parte delle parti contraenti si conforma ai criteri di imparzialità, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, efficacia rispetto ai costi e segreto statistico; essa non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici.

Articolo 2

Atti giuridici nel settore statistico

Gli atti di cui all'allegato A, adattati dal presente accordo, sono vincolanti per le parti contraenti.

Articolo 3

Comitato misto

1. Si istituisce un comitato composto di rappresentanti delle parti contraenti, recante il nome «comitato statistico Comunità/Svizzera» (in seguito denominato comitato misto).

Esso è responsabile della gestione del presente accordo e assicura la sua adeguata attuazione. A tal fine esprime raccomandazioni e prende decisioni nei casi previsti nel presente accordo.

Il comitato misto delibera di comune accordo. Le decisioni del comitato misto sono vincolanti per le parti contraenti.

2. Il comitato misto e il comitato del programma statistico (CPS) istituito con decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, del 19 giugno 1989, organizzano i loro compiti ai fini del presente accordo in riunioni congiunte.
3. Il comitato misto adotta, mediante decisione, il proprio regolamento interno che comprende, tra le altre disposizioni, le procedure per convocare le riunioni, nominare il presidente e stabilire il mandato del presidente.
4. Il comitato misto si riunisce quando e ove necessario. Entrambe le parti contraenti possono chiedere la convocazione di una riunione. Il comitato misto ha facoltà di decidere di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro che lo assistono nell'espletamento dei suoi compiti.
5. Una delle parti contraenti può in qualsiasi momento sollevare una questione a livello di comitato misto.
6. Ogni decisione porta la data della propria attuazione. Le decisioni sono sottoposte ove necessario alla ratifica o all'approvazione delle parti contraenti conformemente alle loro procedure e sono attuate dalle parti contraenti conformemente alle loro regole proprie.

Articolo 4

Nuova legislazione

1. Il presente accordo non pregiudica il diritto di ciascuna parte contraente, fatta salva l'ottemperanza alle disposizioni del presente accordo, di modificare unilateralmente la propria legislazione interna su un punto disciplinato dal presente accordo.

2. Nel periodo che precede l'adozione formale della nuova legislazione, le parti contraenti si informano e si consultano a stretto contatto. A richiesta di una delle parti contraenti può avere luogo in seno al comitato misto uno scambio preliminare di pareri.

3. Allorché una delle parti contraenti ha adottato una modifica della propria legislazione, ne informa l'altra parte contraente.

4. Il comitato misto:

- adotta una decisione recante revisione dell'allegato A e/o dell'allegato B ovvero, se del caso, propone una revisione delle disposizioni del presente accordo per recepirvi, se necessario su una base di reciprocità, le modifiche apportate alla legislazione in questione;
- ovvero adotta una decisione ai sensi della quale le modifiche della legislazione in questione sono considerate conformi per l'adeguato funzionamento del presente accordo;
- ovvero prende qualsiasi altro provvedimento idoneo a salvaguardare il corretto funzionamento del presente accordo.

Articolo 5

Cooperazione nel settore statistico

1. Il programma statistico comunitario di cui al capitolo II del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie, adottato periodicamente con decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio, costituisce il quadro per le azioni statistiche da condursi ad opera della Svizzera per i periodi coperti rispettivamente da ciascun programma. Tutti i principali ambiti e temi statistici del programma statistico comunitario sono considerati pertinenti ai fini della cooperazione statistica Comunità/Svizzera e sono aperti alla piena partecipazione della Svizzera.

2. Uno specifico programma statistico annuale Comunità/Svizzera è sviluppato ogni anno, parallelamente al programma di lavoro annuale elaborato dalla Commissione conformemente alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce lo specifico programma statistico comunitario in questione, del quale costituisce un sottoinsieme. Ciascun programma statistico annuale Comunità/Svizzera è sottoposto per esame e approvazione al comitato misto. Esso indica in particolare le azioni, nell'ambito delle tematiche del programma, che sono rilevanti e hanno carattere prioritario per la cooperazione statistica Comunità/Svizzera durante il periodo contemplato dal programma.

3. Le informazioni statistiche provenienti dalla Svizzera sono trasmesse a Eurostat a fini di immagazzinamento, trattamento e diffusione. A tal fine l'Ufficio federale di statistica della Svizzera opera in stretta cooperazione con Eurostat per assicurare che i dati della Svizzera siano trasmessi adeguatamente e diffusi ai vari gruppi di utilizzatori tramite i normali canali di diffusione quale parte integrante delle statistiche Comunità/Svizzera.

La gestione delle statistiche provenienti dalla Svizzera è disciplinata dal regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie.

4. Il comitato misto esamina i progressi compiuti nel quadro delle azioni statistiche Comunità/Svizzera. Esso accerta in particolare se gli obiettivi, le priorità e le azioni pianificate nel primo triennio di applicazione del presente accordo sono stati realizzati. Esso valuta anche se i contenuti dell'allegato A rispecchiano adeguatamente il concetto di pertinenza menzionato all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 6

Partecipazione

1. I soggetti stabiliti in Svizzera possono partecipare a specifici programmi comunitari gestiti da Eurostat, con gli stessi diritti e obblighi contrattuali dei soggetti stabiliti nella Comunità. Tuttavia i soggetti stabiliti in Svizzera non hanno diritto a ricevere contributi finanziari da Eurostat.

2. Esperti nazionali svizzeri possono essere distaccati presso Eurostat. I costi legati al distacco di esperti nazionali svizzeri presso Eurostat, comprese le retribuzioni, gli oneri sociali, i contributi pensionistici, le indennità di viaggio e trasferta sono esclusivamente a carico della Svizzera.

3. I soggetti stabiliti nella Comunità hanno diritto a partecipare a programmi specifici gestiti dall'Ufficio federale di statistica della Svizzera, con gli stessi diritti e obblighi contrattuali dei soggetti stabiliti in Svizzera.

Articolo 7

Altre forme di cooperazione

1. Il trasferimento di tecnologie nel settore statistico tra l'Ufficio federale di statistica della Svizzera ed Eurostat può avvenire in base a un accordo reciproco.

2. Le parti contraenti possono scambiare qualsiasi tipo di informazione nel settore statistico.

3. I servizi statistici delle parti contraenti possono procedere a uno scambio di funzionari. Anche i servizi statistici degli Stati membri della Comunità possono scambiare funzionari con la Svizzera. Le condizioni a cui tali scambi avvengono sono concordate direttamente tra i servizi statistici interessati.

Articolo 8

Disposizioni finanziarie

1. Per coprire l'integralità dei costi della sua partecipazione la Svizzera contribuisce finanziariamente al programma statistico comunitario, su base annuale, dall'entrata in vigore del presente accordo.

2. Le regole che disciplinano il contributo finanziario della Svizzera sono enunciate nell'allegato B.

Articolo 9

Divieto di discriminazione

Entro il campo di applicazione del presente accordo e fatte salve disposizioni specifiche in esso contenute è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

*Articolo 10***Adempimento degli obblighi**

Le parti contraenti prendono tutte le misure appropriate, d'ordine generale o particolare, per assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo ed evitano di prendere misure suscettibili di pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.

*Articolo 11***Allegati**

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

*Articolo 12***Applicazione territoriale**

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altra, al territorio della Svizzera.

*Articolo 13***Entrata in vigore e durata**

1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti conformemente alle loro procedure proprie. Esso entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo al giorno in

cui le parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure necessarie a tal fine sono state espletate.

2. Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di cinque anni. A meno che non venga presentata denuncia per iscritto almeno sei mesi prima dello scadere di tale periodo, l'accordo è considerato rinnovato a tempo indeterminato.

3. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di essere in vigore sei mesi dopo la data della notifica.

*Articolo 14***Testi autentici**

1. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

2. La versione in lingua maltese è autenticata dalle parti contraenti sulla base di uno scambio di lettere. Essa fa ugualmente fede, allo stesso titolo delle lingue di cui al paragrafo 1.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechszwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhanda neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtdā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgha.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.


V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho oktobra dvetisícčtyri.

V Luxembourggu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri

Tehty Luxemburgissa kahdentenäkymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar



Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera



ALLEGATO A

ATTI GIURIDICI NEL SETTORE STATISTICO DI CUI ALL'ARTICOLO 2

ADATTAMENTO SETTORIALE

1. I termini «Stato membro» o «Stati membri» contenuti negli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, anche la Svizzera.
2. Le disposizioni che stabiliscono chi debba sostenere i costi delle indagini e simili non sono pertinenti ai fini del presente accordo.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

STATISTICHE SULLE IMPRESE

- 397 R 0058: regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1), modificato da:
 - 398 R 0410: regolamento (CE, Euratom) n. 410/98 del Consiglio, del 16 febbraio 1998 (GU L 52 del 21.2.1998, pag. 1),
 - 32002 R 2056: regolamento (CE) n. 2056/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002 (GU L 317 del 21.11.2002, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) I primi anni di riferimento per i quali la Svizzera deve compilare statistiche sono i seguenti:

- per l'allegato 1 sezione 5 (primo anno di riferimento) e sezione 11 (periodo di transizione), l'anno civile 2002,
 - per l'allegato 2, sezione 5 (primo anno di riferimento) e sezione 10 (periodo di transizione), l'anno civile 2002 per tutte le statistiche annuali, l'anno civile 2003 per le caratteristiche biennali da 20210 a 20310, l'anno civile 2002 per la caratteristica triennale 23110, l'anno civile 2004 per la caratteristica quadriennale 16135, l'anno civile 2003 per le caratteristiche quadriennali 15420, 15441 e 15442,
 - per l'allegato 3, sezione 5 (primo anno di riferimento) e sezione 10 (periodo di transizione), l'anno civile 2002 per tutte le statistiche annuali, l'anno civile 2002 per le caratteristiche quinquennali relative alla divisione 52, l'anno civile 2003 per le caratteristiche quinquennali relative alla divisione 51, l'anno civile 2005 per le caratteristiche quinquennali relative alla divisione 50,
 - per l'allegato 4 sezione 5 (primo anno di riferimento) e sezione 10 (periodo di transizione), l'anno civile 2002 per tutte le statistiche annuali, l'anno civile 2003 per le caratteristiche biennali da 20210 a 20310, l'anno civile 2002 per le caratteristiche quadriennali 16131 e 16132, l'anno civile 2003 per le caratteristiche triennali 23110, 23120, 15420, 15441 e 15442,
 - per l'allegato 5 sezione 5 (primo anno di riferimento) e sezione 9 (periodo di transizione), l'anno civile 2002,
 - per l'allegato 6 sezione 5 (primo anno di riferimento) e sezione 10 (periodo di transizione), l'anno civile 2004,
 - per l'allegato 7 sezione 5 (primo anno di riferimento) e sezione 10 (periodo di transizione), l'anno civile 2003.
- b) Ai fini degli allegati da 1 a 7, il periodo di transizione non eccederà di più di 4 anni i primi anni di riferimento per la compilazione delle statistiche di cui alla sezione 5 di tali allegati, tenendo conto delle modifiche di cui alla lettera a).
- c) Per gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5, la Svizzera è esonerata dal fornire dati come da modifica di cui alla lettera a) per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005.
- d) Per gli allegati 6 e 7, la Svizzera è esonerata dal fornire dati come da modifica di cui alla lettera a) per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.
- e) La Svizzera non è vincolata dalla disaggregazione regionale dei dati quale prescritta dal presente regolamento.
- f) La Svizzera è esonerata dal fornire dati disaggregati al livello a 4 cifre della NACE REV 1.
- g) La Svizzera è esonerata dal fornire i dati richiesti dal presente regolamento per le unità di attività economica.

- 398 R 2700: regolamento (CE) n. 2700/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese (GU L 344 del 18.12.1998, pag. 49), modificato da:
 - 32002 R 2056: regolamento (CE) n. 2056/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002 (GU L 317 del 21.11.2002, pag. 1).
- 398 R 2701: regolamento (CE) n. 2701/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, relativo alle serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese (GU L 344 del 18.12.1998, pag. 81), modificato da:
 - 32002 R 2056: regolamento (CE) n. 2056/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002 (GU L 317 del 21.11.2002, pag. 1).
- 398 R 2702: regolamento (CE) n. 2702/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, relativo al formato tecnico per la trasmissione delle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 344 del 18.12.1998, pag. 102), modificato da:
 - 32002 R 2056: regolamento (CE) n. 2056/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002 (GU L 317 del 21.11.2002, pag. 1).
- 399 R 1618: regolamento (CE) n. 1618/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, relativo ai criteri di valutazione della qualità delle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 11).
- 399 R 1225: regolamento (CE) n. 1225/1999 della Commissione, del 27 maggio 1999, relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche dei servizi di assicurazione (GU L 154 del 19.6.1999, pag. 1).
- 399 R 1227: regolamento (CE) n. 1227/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, relativo al formato tecnico per la trasmissione delle statistiche dei servizi di assicurazione (GU L 154 del 19.6.1999, pag. 75).
- 399 R 1228: regolamento (CE) n. 1228/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, relativo alle serie di dati da elaborare per le statistiche dei servizi di assicurazione (GU L 154 del 19.6.1999, pag. 91).
- 398 R 1165: regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1), attuato da:
 - 32001 R 0586: regolamento (CE) n. 586/2001 della Commissione, del 26 marzo 2001, recante attuazione, per quanto riguarda la definizione di raggruppamenti principali di industrie (RPI), del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (GU L 86 del 27.3.2001, pag. 11),
 - 32001 R 0588: regolamento (CE) n. 588/2001 della Commissione, del 26 marzo 2001, recante attuazione, per quanto riguarda la definizione delle variabili, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (GU L 86 del 27.3.2001, pag. 18).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) La Svizzera fornisce dati a decorrere dal primo trimestre del 2007.
 - b) La Svizzera è esonerata dal fornire dati disaggregati al livello a 4 cifre della NACE REV 1.
- 393 R 2186: regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU L 196 del 5.8.1993, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) La Svizzera pone in atto le misure necessarie per conformarsi a questo regolamento entro il 1° gennaio 2006.
- b) Alla Svizzera non si applica la voce 1, lettera k) dell'allegato II di questo regolamento.

STATISTICHE DEI TRASPORTI DEL TURISMO

- 398 R 1172: regolamento (CE) n. 1172/1998 del Consiglio, del 25 maggio 1998, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1), modificato da:
 - 399 R 2691: regolamento (CE) n. 2691/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 39).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

La Svizzera raccoglierà i dati richiesti da questo regolamento al più tardi a decorrere dall'inizio del 2006.

- 32001 R 2163: regolamento (CE) n. 2163/2001 della Commissione, del 7 novembre 2001, relativo alle modalità tecniche di trasmissione dei dati per le statistiche del trasporto di merci su strada (GU L 291 dell'8.11.2001, pag. 13).

- 32003 R 0006: regolamento (CE) n. 6/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativo alla diffusione di statistiche sui trasporti di merci su strada (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 45).
- 32003 R 0091: regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1), modificato da:
 - 32003 R 1192: regolamento (CE) n. 1192/2003 della Commissione, del 3 luglio 2003 (GU L 167 del 4.7.2003, pag. 13).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

La Svizzera raccoglierà i dati richiesti da questo regolamento al più tardi a decorrere dall'inizio del 2006.

- 380 L 1119: direttiva 80/1119/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1980, relativa alla rilevazione statistica del trasporto di merci per via navigabile interna (GU L 339 del 15.12.1980, pag. 30).
- 395 L 0064: direttiva 95/64/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (GU L 320 del 30.12.1995, pag. 25), modificata da:
 - 398 D 0385: decisione 98/385/CE della Commissione, del 13 maggio 1998 (GU L 174 del 18.6.1998, pag. 1),
 - 32000 D 0363: decisione 2000/363/CE della Commissione, del 28 aprile 2000, (GU L 132 del 5.6.2000, pag. 1).
- 32001 D 0423: decisione 2001/423/CE della Commissione, del 22 maggio 2001, relativa alle modalità di pubblicazione o diffusione dei dati statistici raccolti in virtù della direttiva 95/64/CE del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (GU L 151 del 7.6.2001, pag. 41).
- 32003 R 0437: regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta (GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 1), modificato da:
 - 32003 R 1358: regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003 (GU L 194 dell'1.8.2003, pag. 9).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

La Svizzera raccoglierà i dati richiesti da questo regolamento al più tardi a decorrere dall'inizio del 2006.

- 393 D 0704: decisione 93/704/CE del Consiglio, del 30 novembre 1993, relativa alla creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 63).
- 395 L 0057: direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo (GU L 291 del 6.12.1995, pag. 32).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

La Svizzera raccoglierà i dati richiesti da questa direttiva al più tardi a decorrere dal 2007.

- 399 D 0035: decisione 1999/35/CE della Commissione, del 9 dicembre 1998, sulle procedure per l'attuazione della direttiva 95/57/CE del Consiglio relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo (GU L 9 del 15.1.1999, pag. 23).

STATISTICHE DEL COMMERCIO ESTERO

- 395 R 1172: regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi (GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10), modificato da:
 - 397 R 0476: regolamento (CE) n. 476/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997 (GU L 75 del 15.3.1997, pag. 1),
 - 398 R 0374: regolamento (CE) n. 374/98 del Consiglio, del 12 febbraio 1998 (GU L 48 del 19.2.1998, pag. 6).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) Per la Svizzera il territorio statistico comprende il territorio doganale.
- b) La Svizzera non è tenuta a compilare statistiche sugli scambi tra la Svizzera e il Liechtenstein.
- c) La classificazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2 è disaggregata almeno alle prime 6 cifre.
- d) L'articolo 10, paragrafo 1, lettere h) e j) non si applica.
- e) Per quanto riguarda l'articolo 10, paragrafo 1, lettera i): la nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera si applica soltanto al trasporto su strada.

- 32000 R 1917: regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero (GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14), modificato da:
 - 32001 R 1669: regolamento (CE) n. 1669/2001 della Commissione, del 20 agosto 2001 (GU L 224 del 21.8.2001, pag. 3).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

 - a) Il riferimento al regolamento (CE) n. 2454/96 all'articolo 6, paragrafo 1 non si applica.
 - b) Il seguente nuovo capoverso è aggiunto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).

«Per la Svizzera per "paese d'origine" si intende il paese del quale le merci sono originarie ai sensi delle norme nazionali d'origine.».
 - c) All'articolo 9, paragrafo 2 è aggiunto il seguente nuovo comma :

«Per la Svizzera "il valore in dogana" è definito conformemente alle rispettive norme nazionali.».
 - d) L'articolo 11, paragrafo 2 non si applica.
 - e) Il capitolo 2 (articoli da 16 a 19) non si applica.- 32002 R 1779: regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione, del 4 ottobre 2002, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

PRINCIPI E SEGRETO STATISTICI

- 390 R 1588: regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/1990 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1).
- Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.
- a) All'articolo 2 è aggiunto il seguente nuovo punto:

«11. personale dell'Ufficio di consulenza statistica dell'AELS (EFTA): personale del segretariato dell'AELS (EFTA) distaccato presso l'ISCE.».
 - b) Nella seconda frase dell'articolo 5, paragrafo 1 il termine «ISCE» è sostituito da «ISCE e dell'Ufficio di consulenza statistica dell'AELS (EFTA)».
 - c) All'articolo 5, paragrafo 2 è aggiunto il seguente nuovo comma:

«I dati statistici riservati trasmessi all'ISCE tramite l'Ufficio di consulenza statistica dell'AELS (EFTA) sono accessibili anche al personale di detto Ufficio.».
 - d) All'articolo 6 si intende che il termine «ISCE» comprende, a tal fine, l'Ufficio di consulenza statistica dell'AELS (EFTA).
- 397 R 0322: regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1).
 - 32002 R 0831: regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici (GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7).

STATISTICHE DEMOGRAFICHE E SOCIALI

- 376 R 0311: regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 39 del 14.2.1976, pag. 1).
- 398 R 0577: regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3), modificato da:
 - 32002 R 1991: regolamento (CE) n. 1991/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 2002 (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 1),
 - 32002 R 2104: regolamento (CE) n. 2104/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002 (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 14).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) A prescindere dalle disposizioni dell'articolo 1, alla Svizzera è consentito effettuare un'indagine annuale fino al 2007.
 - b) Per la Svizzera, a prescindere dalle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4, l'unità campionaria è un individuo e le informazioni sugli altri membri della famiglia possono includere almeno le caratteristiche di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
- 32000 R 1575: regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione, del 19 luglio 2000, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, per quanto concerne i codici da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2001 (GU L 181 del 20.7.2000, pag. 16).
- 32000 R 1897: regolamento (CE) n. 1897/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, recante disposizioni d'attuazione del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda la definizione operativa di disoccupazione (GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 18).
- 32002 R 2104: regolamento (CE) n. 2104/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002, che adatta il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità e il regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio per quanto concerne l'elenco delle variabili relative all'istruzione e alla formazione e i codici da utilizzare dal 2003 per la trasmissione dei dati (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 14).
- 32003 R 0246: regolamento (CE) n. 246/2003 della Commissione, del 10 febbraio 2003, relativo all'adozione di un programma di formulari ad hoc per gli anni dal 2004 al 2006, destinati all'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 34 dell'11.2.2003, pag. 3).
- 399 R 0530: regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) La Svizzera raccoglierà i dati richiesti da questo regolamento per la prima volta nel 2008 per le statistiche sul livello e la composizione dei costi del lavoro e nel 2006 per le statistiche sulla struttura e la distribuzione delle retribuzioni.
 - b) Per gli anni 2006 e 2008 la Svizzera potrà fornire i dati richiesti all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a) basati sulle imprese.
- 32000 R 0452: regolamento (CE) n. 452/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, relativo all'attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, per quanto riguarda la valutazione della qualità delle statistiche sul costo del lavoro (GU L 55 del 29.2.2000, pag. 53).
- 32000 R 1916: regolamento (CE) n. 1916/2000 della Commissione, dell'8 settembre 2000, recante attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni (GU L 229 del 9.9.2000, pag. 3).
- 399 R 1726: regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, recante applicazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sul costo del lavoro (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 28).
- 32002 R 0072: regolamento (CE) n. 72/2002 della Commissione, del 16 gennaio 2002, recante modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio per quanto riguarda la qualità delle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (GU L 15 del 17.1.2002, pag. 7).
- 32003 R 0450: regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all'indice del costo del lavoro (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 1), attuato da:
- 32003 R 1216: regolamento (CE) n. 1216/2003 della Commissione, del 7 luglio 2003, recante applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indice del costo del lavoro (GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 37).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

La Svizzera compilerà i dati richiesti da questo regolamento per la prima volta all'inizio del 2007, e successivamente per ciascun trimestre.

- 32003 R 1177: regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

La Svizzera raccoglierà i dati richiesti da questo regolamento al più tardi a decorrere dal 2007.

STATISTICHE ECONOMICHE

- 32003 R 1287: regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato («regolamento RNL») (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1).
- 395 R 2494: regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1).

Per la Svizzera il regolamento si applica all'armonizzazione degli indici dei prezzi al consumo per i raffronti internazionali. Esso non è rilevante per quanto riguarda le finalità esplicite di calcolare indici dei prezzi al consumo armonizzati nel contesto dell'Unione economica e monetaria.

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) L'articolo 2, lettera c), nonché i riferimenti all'IPCUM di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e all'articolo 11 non si applicano.
 - b) L'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) non si applica.
 - c) L'articolo 5, paragrafo 2 non si applica.
 - d) La consultazione dell'IME quale specificata all'articolo 5, paragrafo 3 non si applica.
 - e) La Svizzera presenterà i dati richiesti da questo regolamento al più tardi a decorrere dall'indice per il gennaio 2007.
- 396 R 1749: regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, del 9 settembre 1996, sulle misure iniziali dell'avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3), modificato da:
 - 398 R 1687: regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU L 214 del 31.7.1998, pag. 12),
 - 398 R 1688: regolamento (CE) n. 1688/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU L 214 del 31.7.1998, pag. 23).
 - 396 R 2214: regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione, del 20 novembre 1996, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati: trasmissione e diffusione dei sottoindici dell'IPCA (GU L 296 del 21.11.1996, pag. 8), modificato da:
 - 399 R 1617: regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999 (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 9),
 - 399 R 1749: regolamento (CE) n. 1749/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999 (GU L 214 del 13.8.1999, pag. 1), rettificato da GU L 267 del 15.10.1999, pag. 59,
 - 32001 R 1920: regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 46), rettificato da GU L 295 del 13.11.2001, pag. 34.
 - 396 R 2223: regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1), modificato da:
 - 398 R 0448: regolamento (CE) n. 448/98 del Consiglio, del 16 febbraio 1998 (GU L 58 del 27.2.1998, pag. 1),
 - 32000 R 1500: regolamento (CE) n. 1500/2000 della Commissione, del 10 luglio 2000 (GU L 172 del 12.7.2000, pag. 3),
 - 32000 R 2516: regolamento (CE) n. 2516/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000 (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 1),
 - 32001 R 0995: regolamento (CE) n. 995/2001 della Commissione, del 22 maggio 2001 (GU L 139 del 23.05.2001, pag. 3),
 - 32001 R 2558: regolamento (CE) n. 2558/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001 (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 1),
 - 32002 R 0113: regolamento (CE) n. 113/2002 della Commissione, del 23 gennaio 2002 (GU L 21 del 24.1.2002, pag. 3),
 - 32002 R 1889: regolamento (CE) n. 1889/2002 della Commissione, del 23 ottobre 2002 (GU L 286 del 24.10.2002, pag. 11),
 - 32003 R 1267: regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003 (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) Alla Svizzera è consentito compilare dati per unità istituzionali nei casi in cui le disposizioni di questo regolamento si riferiscono all'industria.
- b) La Svizzera non è tenuta alla disaggregazione per regione dei dati richiesta da questo regolamento.
- c) La Svizzera non è tenuta alla disaggregazione delle esportazioni e importazioni di servizi con l'UE/paesi terzi richiesta da questo regolamento.
- d) La Svizzera potrà in atto le misure necessarie per ripartire i SIFIM al più tardi a decorrere dal 2006.
- e) Nell'allegato B, Deroghe riguardanti le tavole da introdurre nello schema del questionario «SEC-95» per paese, dopo il punto 15 (Islanda) è aggiunto il testo seguente:

«16. SVIZZERA

16.1 Deroghe per tavola

Tavola n.	Tavola	Deroga	Fino al
1	Principali aggregati, annuale e trimestrale	Trasmissione per il 1990 e anni successivi	
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	Scadenza: t+8 mesi Periodicità: annuale Trasmissione per il 1990 e anni successivi	Illimitato Illimitato
3	Tavole per branca di attività economica	Trasmissione per il 1990 e anni successivi	
4	Esportazioni e importazioni UE/paesi terzi	Trasmissione per il 1998 e anni successivi	
5	Spesa per consumi finali delle famiglie secondo la funzione	Trasmissione per il 1990 e anni successivi	
6	Conti finanziari per settore istituzionale	Trasmissione per il 1998 e anni successivi	2006
7	Conti patrimoniali per attività e passività finanziarie	Trasmissione per il 1998 e anni successivi	2006
8	Conti non finanziari per settore istituzionale	Scadenza: t+18 mesi Trasmissione per il 1990 e anni successivi	Illimitato
9	Imposte e contributi sociali in dettaglio per settore	Scadenza: t+18 mesi Trasmissione per il 1998 e anni successivi	Illimitato
10	Tavole per branca di attività economica e per regione, NUTS II, A17	Nessuna disaggregazione per regione	
11	Spesa delle amministrazioni pubbliche secondo la funzione	Trasmissione per il 2005 e anni successivi Nessuna retrapolazione	2007
12	Tavole per branca di attività economica e per regione, NUTS III, A3	Nessuna disaggregazione per regione	
13	Conti delle famiglie per regione, NUTS II	Nessuna disaggregazione per regione	
14-22	Conformemente alla deroga a) del presente regolamento, la Svizzera è esonerata dal fornire dati per le tabelle da 14 a 22.»		

— 398 D 0715: decisione 98/715/CE della Commissione, del 30 novembre 1998, che chiarifica l'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità per quanto riguarda i principi delle misure di prezzo e di volume (GU L 340 del 16.12.1998, pag. 33).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

L'articolo 3 (classificazione dei metodi per prodotto) non si applica alla Svizzera.

- 397 D 0178: decisione 97/178/CE, Euratom della Commissione, del 10 febbraio 1997, relativa alla definizione di una metodologia per il passaggio tra il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 1995) e il Sistema europeo di conti economici integrati (SEC seconda edizione) (GU L 75 del 15.3.1997, pag. 44).
- 397 R 2454: regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione, del 10 dicembre 1997, recante norme d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, riguardo ai requisiti minimi di qualità per la ponderazione degli IPCA (GU L 340 dell'11.12.1997, pag. 24).
- 398 R 2646: regolamento (CE) n. 2646/98 della Commissione, del 9 dicembre 1998, contenente regole dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per ciò che riguarda le norme minime per il trattamento delle tariffe negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 30).
- 399 R 1617: regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle assicurazioni negli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 9).
- 399 R 2166: regolamento (CE) n. 2166/1999 del Consiglio, dell'8 ottobre 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 266 del 14.10.1999, pag. 1).
- 399 D 0622: decisione 1999/622/CE, Euratom della Commissione, dell'8 settembre 1999, relativa al trattamento dei rimborsi dell'IVA ad unità non imponibili e ad unità imponibili per le loro attività esenti allo scopo di applicare la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 245 del 17.9.1999, pag. 51).
- 32000 R 2601: regolamento (CE) n. 2601/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, relativo a disposizioni dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo al calendario dell'introduzione dei prezzi all'acquisto nell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 14).
- 32000 R 2602: regolamento (CE) n. 2602/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 16), modificato da:
 - 32001 R 1921: regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 49), rettificato da GU L 295 del 13.11.2001, pag. 34.
- 32001 R 1920: regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento degli oneri proporzionali al valore dell'operazione negli indici dei prezzi al consumo armonizzati e modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 46), rettificato da GU L 295 del 13.11.2001, pag. 34.
- 32001 R 1921: regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per le revisioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2602/2000 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 49), rettificato da GU L 295 del 13.11.2001, pag. 34.

NOMENCLATURE

- 390 R 3037: regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato da:
 - 393 R 0761: regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione, del 24 marzo 1993 (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1),
 - 32002 R 0029: regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2001 (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3).
- 393 R 0696: regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1).

- 393 R 3696: regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativo alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività nella Comunità economica europea (GU L 342 del 31.12.1993, pag. 1), modificato da:
 - 398 R 1232: regolamento (CE) n. 1232/98 della Commissione, del 17 giugno 1998 (GU L 177 del 22.6.1998, pag. 1),
 - 32002 R 0204: regolamento (CE) n. 204/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2001 (GU L 36 del 6.2.2002, pag. 1).
- 32003 R 1059: regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

STATISTICHE DELL'AGRICOLTURA

- 396 L 0016: direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 78 del 28.3.1996, pag. 27).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

La Svizzera non è tenuta a fare la disaggregazione regionale dei dati come richiesto da questa direttiva.

- 397 D 0080: decisione 97/80/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme d'applicazione della direttiva 96/16/CE del Consiglio, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 24 del 25.1.1997, pag. 26), modificata da:
 - 398 D 0582: decisione 98/582/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1998 (GU L 281 del 17.10.1998, pag. 36).
- 388 R 0571: regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole (GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1), modificato da:
 - 396 R 2467: regolamento (CE) n. 2467/96 del Consiglio, del 17 dicembre 1996 (GU L 335 del 24.12.1996, pag. 3),
 - 32002 R 143: regolamento (CE) n. 143/2002 della Commissione, del 24 gennaio 2002 (GU L 24 del 26.1.2002, pag. 16).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) All'articolo 4, il testo che inizia con «e, nella misura in cui siano localmente importanti ...» fino a «... gli orientamenti tecnico-economici particolari ai sensi della medesima decisione» non si applica.
 - b) All'articolo 6, secondo comma, il testo «reddito lordo standard (RLS) complessivo, ai sensi della decisione 85/377/CEE» è sostituito dal testo seguente:

«reddito lordo standard (RLS) complessivo, ai sensi della decisione 85/377/CEE, o in base al valore della produzione agricola totale».
 - c) Gli articoli 10, 12, e 13, nonché l'allegato II non si applicano.
 - d) La Svizzera non è vincolata alla tipologia di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e all'allegato I di questo regolamento. Tuttavia, la Svizzera trasmetterà le necessarie informazioni addizionali atte a consentire la riclassificazione secondo tale tipologia.
 - e) A prescindere dalle disposizioni del regolamento, la Svizzera potrà condurre l'indagine nel mese di maggio e fornire i dati al più tardi 18 mesi dopo.
- 390 R 0837: regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali (GU L 88 del 3.4.1990, pag. 1).
 - 393 R 0959: regolamento (CE) n. 959/93 del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire circa i prodotti diversi dai cereali (GU L 98 del 24.4.1993, pag. 1), modificato da:
 - 32003 R 0296: regolamento (CE) n. 296/2003 della Commissione, del 17 febbraio 2003 (GU L 43 del 18.2.2003, pag. 18).

STATISTICHE DELLA PESCA

- 391 R 1382: regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativo alla trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri (GU L 133 del 28.5.1991, pag. 1), modificato da:
 - 393 R 2104: regolamento (CEE) n. 2104/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993 (GU L 191 del 31.7.1993, pag. 1).
- 391 R 3880: regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1), modificato da:
 - 32001 R 1637: regolamento (CE) n. 1637/2001 della Commissione, del 23 luglio 2001 (GU L 222 del 17.8.2001, pag. 20).
- 393 R 2018: regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 186 del 28.7.1993, pag. 1), modificato da:
 - 32001 R 1636: regolamento (CE) n. 1636/2001 della Commissione, del 23 luglio 2001 (GU L 222 del 17.8.2001, pag. 1).
- 395 R 2597: regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1), modificato da:
 - 32001 R 1638: regolamento (CE) n. 1638/2001 della Commissione, del 24 luglio 2001 (GU L 222 del 17.8.2001, pag. 29).
- 396 R 0788: regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, relativo alla trasmissione di statistiche sui prodotti dell'acquicoltura da parte degli Stati membri (GU L 108 dell'1.5.1996, pag. 1).

STATISTICHE DELL'ENERGIA

- 390 L 0377: direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (GU L 185 del 17.7.1990, pag. 16).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

La Svizzera porrà in atto le misure necessarie per conformarsi a questa direttiva a decorrere dal 1° gennaio 2006.

ALLEGATO B

REGOLE CHE DISCIPLINANO IL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA SVIZZERA DI CUI ALL'ARTICOLO 8

1. Determinazione della partecipazione finanziaria

- 1.1 La Svizzera versa annualmente un contributo finanziario al programma statistico comunitario.
- 1.2 Tale contributo si basa su tre elementi:
- il costo totale di Eurostat [costo]
 - il numero di Stati membri nell'Unione europea [# membri]
 - la proporzione del programma statistico cui la Svizzera è destinata a partecipare [prop]
- 1.3. Il contributo finanziario è determinato come segue: $[\text{costo}] * [\text{prop}] / [\# \text{ members}]$
- 1.4. Tali elementi sono definiti come segue:
- 1.4.1 Il costo totale di Eurostat è definito quale ammontare degli stanziamenti d'impegno nel settore «Statistiche» (titolo 29) del bilancio dell'Unione europea conformemente alla nomenclatura del bilancio per attività. Ciò comprende le voci Gestione e supporto per il settore «Statistiche» (spese relative a personale in attività, personale esterno e altre spese di gestione, immobili e spese connesse e spese di supporto per le attività), nonché interventi finanziari in relazione alla produzione di informazioni statistiche. [costo]
- 1.4.2 Il numero di Stati membri è definito quale numero di Stati membri dell'Unione europea al 1° gennaio dell'anno in questione. [# membri]
- 1.4.3 La proporzione del programma statistico cui la Svizzera è destinata a partecipare è definita quale percentuale ottenuta dividendo la stima elaborata da Eurostat dell'importo degli stanziamenti destinati, in virtù dell'articolo 29 02 01 o dell'articolo che vi succederà nel bilancio dell'Unione europea, ai moduli del programma statistico annuale della Commissione cui la Svizzera partecipa, per il totale degli stanziamenti destinati all'articolo 29 02 01 o all'articolo che vi succederà. [prop]
- 1.5 Un progetto di calcolo di tale contributo finanziario è fatto immediatamente dopo l'adozione del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea per l'anno in questione. Il calcolo finale è fatto immediatamente dopo l'adozione del bilancio per tale anno.

2. Modalità di versamento

- 2.1 Entro il 15 marzo e il 15 giugno di ogni esercizio finanziario la Commissione rivolge alla Svizzera una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente accordo. Tali richieste hanno per oggetto il pagamento dei seguenti importi:
- sei dodicesimi del contributo della Svizzera entro il 20 aprile, e
 - i sei dodicesimi residui entro il 15 luglio.
- 2.2 Il contributo della Svizzera è espresso e corrisposto in euro.
- 2.3 Il contributo dovuto dalla Svizzera in virtù del presente accordo deve essere versato nei termini di cui al punto 2.1. Ogni eventuale ritardo nei versamenti dà origine al pagamento di interessi a un tasso pari al tasso interbancario EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) a un mese alla data di scadenza, quale figura a pag. 248 di Telerate. Tale tasso è maggiorato di 1,5 percentuali per ciascun mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora. Tuttavia, gli interessi sono esigibili solo quando il contributo viene versato più di trenta giorni dopo la scadenza dei termini di cui al punto 2.1.
- 2.4 Le spese sostenute dai rappresentanti e dagli esperti svizzeri che partecipano a riunioni convocate dalla Commissione in virtù del presente accordo non sono rimborsate dalla Commissione. Come menzionato all'articolo 6, paragrafo 2, i costi legati al distacco di funzionari nazionali svizzeri presso Eurostat sono esclusivamente a carico della Svizzera.

Previo accordo tra Eurostat e l'Ufficio federale di statistica della Svizzera, la Svizzera può detrarre dal suo contributo finanziario il costo per il distacco di esperti nazionali. L'importo massimo da detrarre per ciascun funzionario non può superare l'importo massimo detraibile per i funzionari dei paesi SEE-EFTA distaccati presso Eurostat in virtù dell'accordo SEE. Tale importo va concordato su base annua.

- 2.5 I versamenti effettuati dalla Svizzera sono accreditati in quanto entrate di bilancio destinate alla corrispondente linea di bilancio nello stato delle entrate del bilancio generale dell'Unione europea. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee si applica alla gestione degli stanziamenti.

3. Disposizioni di attuazione

- 3.1 Il contributo finanziario della Svizzera conformemente all'articolo 8 resta di norma invariato per l'esercizio finanziario considerato.
- 3.2 Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario (n), in sede di compilazione del conto di gestione, la Commissione procede al conguaglio dei conti relativamente alla partecipazione della Svizzera, prendendo in considerazione le variazioni intervenute in corso di esercizio in seguito a trasferimenti, storni, rapporti, bilanci rettificativi e suppletivi. Il conguaglio ha luogo nel quadro della fissazione del bilancio per l'anno successivo (n+2) e se ne deve tener conto nella richiesta di fondi.

4. Informazioni

- 4.1 Entro il 31 maggio di ciascun esercizio finanziario (n+1), è redatto e trasmesso alla Svizzera a fini informativi un prospetto degli stanziamenti corrispondenti agli obblighi finanziari operativi e amministrativi di Eurostat per l'esercizio finanziario precedente (n), compilato sul modello del conto di gestione della Commissione.
- 4.2 La Commissione comunica alla Svizzera tutte le altre informazioni finanziarie generali relative a Eurostat messe a disposizione degli Stati SEE-EFTA.
-

ATTO FINALE

I plenipotenziari

della COMUNITÀ EUROPEA

e

della CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

riuniti a Lussemburgo il 26 ottobre dell'anno duemila e quattro per la firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico, hanno adottato la seguente dichiarazione comune, acclusa al presente atto finale:

Dichiarazione comune delle parti contraenti sulla revisione degli allegati A e B da parte del comitato misto.

Essi hanno inoltre preso atto della seguente dichiarazione, acclusa al presente atto finale:

Dichiarazione del Consiglio relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechszwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhanda neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturta gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.


V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho oktobra dvetisícčtyri.

V Luxembourggu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri


Tehty Luxemburgissa kahdentenkymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Ghall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar



Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera



DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI CONTRAENTI
sulla revisione degli allegati A e B da parte del comitato misto

Il comitato misto si riunirà quanto più rapidamente possibile dopo l'entrata in vigore del presente accordo per preparare il riesame dell'allegato I al fine di aggiornare l'elenco degli atti giuridici ivi contenuti e includere l'attuale programma statistico comunitario. Inoltre, il comitato misto aggiornerà e riesaminerà gli allegati A e B ogni qual volta entrerà in vigore un nuovo programma statistico pluriennale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, al fine di inserire un riferimento al programma e tener conto delle sue specificità, fra cui le disposizioni in materia di contributo finanziario.

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati

Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera, a decorrere dall'inizio della cooperazione legata ai programmi e alle azioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del presente accordo, partecipino pienamente, senza diritto di voto, per i punti che li riguardano, ai comitati e altri organi che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione e nello sviluppo di tali programmi ed azioni.

Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dal presente accordo, per i quali la Svizzera ha ripreso l'acquis comunitario o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell'articolo 100 dell'accordo SEE.

Informazioni relative all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione in materia di statistiche ⁽¹⁾

Poiché le procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione in materia di statistiche, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, sono state completate il 27 febbraio 2006, tale accordo entrerà in vigore, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del medesimo, il 1° gennaio 2007.

(1) Cfr. pag. 2 della presente Gazzetta ufficiale.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2006

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce modalità e condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA Formazione, nonché di un atto finale

(2006/234/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 150, paragrafo 4 e 157, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo che consente alla Confederazione svizzera di partecipare ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA formazione, nonché un atto finale.
- (2) L'accordo e l'atto finale sono stati firmati a nome della Comunità il 26 ottobre 2004, con riserva della conclusione in una data successiva.
- (3) È opportuno che l'accordo e l'atto finale siano approvati dalla Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati, a nome della Comunità, l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovi-

sivo che stabilisce modalità e condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA formazione, nonché l'atto finale.

Il testo dell'accordo e dell'atto finale è accluso alla presente decisione .

Articolo 2

La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto istituito dall'articolo 8 dell'accordo.

Articolo 3

Il Presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di cui all'articolo 13 dell'accordo ⁽²⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2006

*Per il Consiglio**Il Presidente*

U. PLASSNIK

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del Segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO

tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce modalità e condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA Formazione

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata «Comunità»,

da una parte, e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, in seguito denominata «Svizzera»,

dall'altra,

in seguito denominate «parti contraenti»,

CONSIDERANDO che la Comunità ha istituito con la decisione 2000/821/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, e con la decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, modificate da ultimo dalla decisione n. 846/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e dalla decisione n. 845/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee e un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (in seguito denominati «programma MEDIA»);

CONSIDERANDO che il programma MEDIA prevede, a determinate condizioni, la partecipazione di paesi terzi parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera, diversi dagli Stati EFTA membri dell'accordo SEE e dai paesi candidati all'adesione all'Unione europea sulla base di stanziamenti supplementari e di condizioni specifiche da concordare tra le parti interessate;

CONSIDERANDO che in base alle disposizioni citate l'apertura dei programmi a tali paesi terzi è subordinata a un esame preliminare della compatibilità della loro legislazione nazionale con l'acquis comunitario pertinente;

CONSIDERANDO che la Svizzera e la Comunità nella dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari contenuta nell'atto finale dei sette accordi del 21 giugno 1999 hanno espresso il desiderio di negoziare la partecipazione della Svizzera a tali programmi;

CONSIDERANDO che la Svizzera si sta impegnando a integrare il proprio quadro normativo al fine di garantire il livello di compatibilità richiesto con l'acquis comunitario e che pertanto alla data di entrata in vigore del presente accordo la Svizzera soddisferà le condizioni di partecipazione stabilite dalle decisioni sopraccitate;

CONSIDERANDO, in particolare, che una cooperazione tra la Comunità e la Svizzera intesa a perseguire gli obiettivi fissati per il programma MEDIA nel contesto di attività di cooperazione transnazionale che coinvolgano la Comunità e la Svizzera è tale da arricchire l'effetto delle singole iniziative avviate a norma del programma suddetto e da migliorare i livelli di professionalità delle risorse umane nella Comunità e in Svizzera;

CONSIDERANDO che le parti contraenti hanno un interesse comune allo sviluppo dell'industria europea dei programmi audiovisivi, nel contesto di una cooperazione più ampia;

CONSIDERANDO che le parti contraenti si attendono di conseguenza di ottenere un reciproco beneficio dalla partecipazione della Svizzera al programma MEDIA,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

Articolo 1

Oggetto dell'accordo

L'obiettivo della cooperazione tra la Comunità e la Svizzera, istituita dal presente accordo, consiste nella partecipazione della Svizzera a tutte le azioni del programma MEDIA. Salvo altrimenti disposto dal presente accordo, tale partecipazione avverrà nel rispetto degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e delle scadenze stabiliti dagli atti giuridici relativi ai programmi di cui all'allegato I.

Articolo 2

Compatibilità dei quadri normativi

Per essere in grado di soddisfare le condizioni di partecipazione stabilite dalle decisioni sopraccitate alla data d'entrata in vigore del presente accordo, la Svizzera attuerà i provvedimenti di cui

all'allegato II, intesi a integrare il quadro normativo svizzero in modo da garantire il livello di compatibilità richiesto con l'acquis comunitario.

Articolo 3

Ammissibilità

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo:

1. le organizzazioni e i cittadini della Svizzera partecipano a ciascuna delle azioni alle stesse condizioni applicabili alle organizzazioni e ai cittadini degli Stati membri della Comunità;
2. l'ammissibilità delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini della Svizzera è disciplinata dalle disposizioni degli atti giuridici relativi ai programmi di cui all'allegato I;

3. al fine di garantire la dimensione comunitaria dei programmi, i progetti e le attività che richiedono un partenariato europeo, per risultare ammissibili al sostegno finanziario della Comunità, devono includere almeno un partner appartenente a uno degli Stati membri della Comunità. Gli altri progetti e azioni devono presentare una chiara dimensione europea e comunitaria.

Articolo 4

Procedure

1. Ai fini della presentazione, della valutazione e della selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini della Svizzera si applicano le stesse condizioni e modalità applicabili alle istituzioni, alle organizzazioni e ai cittadini degli Stati membri della Comunità che ne hanno diritto.

2. La Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata «Commissione») può prendere in considerazione esperti svizzeri quando, conformemente alle pertinenti disposizioni degli atti giuridici di cui all'allegato I, nomina esperti indipendenti che la assistano nella valutazione dei progetti.

3. La lingua utilizzata per ogni tipo di contatto con la Commissione, nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi sarà una delle lingue ufficiali della Comunità.

Articolo 5

Strutture nazionali

1. La Svizzera si dota delle opportune strutture e procedure interne e adotta tutte le altre misure necessarie per coordinare e organizzare l'attuazione del programma MEDIA a livello nazionale, nell'osservanza delle pertinenti disposizioni degli atti giuridici di cui all'allegato I. La Svizzera s'impegna segnatamente a istituire un MEDIA Desk in collaborazione con la Commissione.

2. L'importo massimo del sostegno finanziario erogato mediante i programmi per le attività del MEDIA Desk non supera il 50 % del bilancio totale di tali attività.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

A copertura dei costi derivanti dalla partecipazione al programma MEDIA, la Svizzera versa ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea secondo le condizioni e le modalità di cui all'allegato III.

Articolo 7

Controllo finanziario

Le norme riguardanti il controllo finanziario relativo ai partecipanti svizzeri al programma MEDIA figurano nell'allegato IV.

Articolo 8

Comitato misto

1. È istituito un comitato misto.

2. Il comitato misto è composto, da una parte, da rappresentanti della Comunità e, dall'altra, da rappresentanti della Svizzera. Esso delibera di comune accordo.

3. Il comitato misto è responsabile della gestione e della corretta attuazione del presente accordo.

4. A richiesta di una parte, le parti contraenti si scambiano informazioni e si consultano, all'interno del comitato misto, sulle attività contemplate dal presente accordo e sugli aspetti finanziari collegati.

5. Per discutere del buon funzionamento del presente accordo, il comitato misto si riunisce a richiesta di una delle parti. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno e può istituire gruppi di lavoro che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti.

6. In caso di divergenze sull'interpretazione o sull'attuazione del presente accordo, le parti contraenti possono rivolgersi al comitato misto, che può comporre la controversia. Le parti forniscono al comitato misto tutti gli elementi d'informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione, che consenta di giungere a una soluzione accettabile. A tal fine il comitato misto esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento del presente accordo.

7. Il comitato misto esamina periodicamente gli allegati del presente accordo. Su proposta di una delle parti, il comitato misto può decidere di modificare tali allegati.

Articolo 9

Controllo dell'esecuzione, valutazione e relazioni

Fatte salve le competenze della Comunità in relazione al controllo dell'esecuzione e alla valutazione del programma a norma delle disposizioni degli atti giuridici relativi ai programmi di cui all'allegato I, la partecipazione della Svizzera al programma MEDIA è oggetto di un controllo continuo e congiunto da parte della Comunità e della Svizzera. Per assistere la Comunità nella redazione delle relazioni sull'esperienza acquisita nell'attuazione del programma, la Svizzera le trasmette un contributo scritto che descrive i provvedimenti nazionali adottati al riguardo. Essa partecipa a ogni altra attività specifica proposta a tal fine dalla Comunità.

Articolo 10

Allegati

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

*Articolo 11***Campo d'applicazione territoriale**

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altra, al territorio della Svizzera.

*Articolo 12***Durata e denuncia**

1. Il presente accordo è concluso per la durata del programma MEDIA.

2. Qualora la Comunità adotti nuovi programmi pluriennali di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee, nonché di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi, il presente accordo potrà essere rinnovato o rinegoziato a condizioni stabilite di comune accordo.

3. Sia la Comunità che la Svizzera possono denunciare il presente accordo mediante notifica all'altra parte. L'accordo cessa di essere in vigore dodici mesi dopo la data di tale notifica. I progetti e le attività in corso al momento del deposito della notifica continuano e sono portati a termine alle condizioni stabilite dal presente accordo. Le parti contraenti discipli-

nano di comune accordo le altre eventuali conseguenze della denuncia.

*Articolo 13***Entrata in vigore**

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica, ad opera delle parti contraenti, dell'espletamento delle rispettive procedure interne.

*Articolo 14***Lingue**

1. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

2. La versione in lingua maltese del presente accordo è autenticata dalle parti contraenti sulla base di uno scambio di lettere. Essa fa ugualmente fede, allo stesso titolo delle lingue di cui al paragrafo 1.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechszwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhanda neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgha.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.


V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho oktobra dvetisícčtyri.

V Luxembourg, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri

Tehty Luxemburgissa kahdentenäkymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Ghall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar



Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera



—

ALLEGATO I

Elenco degli atti giuridici relativi al programma MEDIA

Decisione 2000/821/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001- 2005) (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82).

Decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA — formazione) (2001-2005) (GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che adatta il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 1334/2000, (CE) n. 2157/2001, (CE) n. 152/2002, (CE) n. 1499/2002, (CE) n. 1500/2003 e (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, le decisioni n. 1719/1999/CE, n. 1720/1999/CE, n. 253/2000/CE, n. 508/2000/CE, n. 1031/2000/CE, n. 163/2001/CE, n. 2235/2002/CE e n. 291/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni n. 1999/382/CE, n. 2000/821/CE, n. 2003/17/CE e n. 2003/893/CE del Consiglio in tema di libera circolazione delle merci, diritto delle società, agricoltura, fiscalità, istruzione e formazione, cultura e politica in materia di audiovisivi e relazioni esterne, in conseguenza dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).

Decisione n. 845/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione n. 163/2001/CE relativa alla realizzazione di un programma di formazione per professionisti nell'industria del programma audiovisivo europeo (MEDIA-formazione) (2001-2005) (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 1).

Decisione n. 846/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione 2000/821/CE del Consiglio relativa alla realizzazione di un programma per incoraggiare lo sviluppo, la distribuzione e la promozione dei lavori audiovisivi europei (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005) (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 4).

ALLEGATO II

Articolo 1

Libertà di ricezione e di ritrasmissione in materia di trasmissione televisiva

1. Qualora uno Stato membro della Comunità sia parte della convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera, la Svizzera garantisce libertà di ricezione e di ritrasmissione nel suo territorio relativamente alle trasmissioni televisive che rientrano nella sfera di competenza di tale Stato membro a norma delle disposizioni della convenzione.
2. Nei casi diversi da quelli citati al paragrafo, 1 la Svizzera garantisce libertà di ricezione e di ritrasmissione nel suo territorio relativamente alle trasmissioni televisive che rientrano nella sfera di competenza di uno Stato membro della Comunità (determinata a norma della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, in seguito denominata direttiva «televisione senza frontiere», modificata dalla direttiva n. 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) secondo le modalità seguenti: la Svizzera mantiene il diritto di
 - a) sospendere la ritrasmissione dei programmi di un'emittente televisiva soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro della Comunità che abbia violato in misura manifesta, seria e grave le disposizioni relative alla tutela dei minori e della dignità umana di cui agli articoli 22 e 22 bis della direttiva «televisione senza frontiere»;
 - b) prendere provvedimenti nei confronti di un'emittente televisiva che, pur avendo stabilito la propria sede nel territorio di uno Stato membro della Comunità, dirige in tutto o in parte la propria attività verso il territorio svizzero, laddove la scelta di stabilirsi in tale Stato membro sia stata compiuta al fine di sottrarsi alla legislazione che sarebbe stata applicata ove essa si fosse stabilita nel territorio della Svizzera. Tali condizioni saranno interpretate alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità europee (causa 33/74 Van Binsbergen contro Bestuur van de Bedrijfsvereniging, Racc. 1974, pag. 1299 e causa C-23/93, TV10 SA contro Commissariaat voor de Media, Racc. 1994, pag. I-4795).
3. Nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, i provvedimenti sono adottati in seguito a scambi di opinioni nell'ambito del comitato misto istituito dal presente accordo.

Articolo 2

Promozione della distribuzione e della produzione di programmi televisivi

1. La Svizzera applica per analogia gli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, quale modificata dalla direttiva n. 97/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, e s'impegna ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla giurisdizione delle sue autorità attuino tali disposizioni.
 2. Ai fini dell'attuazione del precedente paragrafo si applica la definizione di opera europea, di cui all'articolo 6 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, quale modificata dalla direttiva n. 97/36/CE.
 3. La Svizzera si impegna a garantire che le opere originarie di Stati membri della Comunità non siano oggetto di misure discriminatorie nel contesto dell'attuazione del presente accordo e della sua durata.
 4. Le modalità di attuazione di tali impegni sono definite nel quadro normativo svizzero applicabile alla trasmissione televisiva con effetto giuridico a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Tale quadro normativo dispone che le emittenti si impegnino a rispettare le proporzioni previste dalla direttiva 89/552/CEE, conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, e che trasmettano ogni anno all'organismo regolatore svizzero una relazione sulle proporzioni raggiunte e sui motivi di eventuali inosservanze. Qualora tali proporzioni siano raggiunte solo in parte e i motivi addotti risultino insufficienti, l'autorità competente emana le opportune disposizioni. Le emittenti si impegnano in ogni caso a raggiungere progressivamente le proporzioni stabilite dalla direttiva.
-

ALLEGATO III

Contributo finanziario della Svizzera a «MEDIA Plus» e a «MEDIA Formazione»

1. Il contributo finanziario che la Svizzera deve versare al bilancio dell'Unione europea per partecipare ai programmi «MEDIA Plus» e «MEDIA formazione» e che è ripartito proporzionalmente tra le rispettive dotazioni finanziarie dei programmi è il seguente (in milioni di euro):

Anno 2005	Anno 2006
4,2	4,2

2. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee si applica, in particolare, alla gestione del contributo della Svizzera.
3. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Svizzera nell'ambito della loro partecipazione a riunioni organizzate dalla Commissione legate all'attuazione dei programmi sono rimborsate dalla Commissione secondo gli stessi criteri e le stesse procedure in vigore per gli esperti degli Stati membri della Comunità.
4. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione trasmette alla Svizzera una richiesta di fondi corrispondente all'importo del suo contributo al bilancio dei programmi, in base al presente accordo.
- Il contributo è espresso in euro ed è versato su un conto bancario della Commissione denominato in euro.
5. La Svizzera è tenuta a versare il contributo indicato nella richiesta di fondi entro il 1° aprile, se la richiesta è inviata dalla Commissione entro il 1° marzo, oppure entro trenta giorni dalla richiesta di fondi, se la Commissione la invia più tardi.

Eventuali ritardi nel versamento del contributo comportano per la Svizzera la corresponsione di interessi sull'importo dovuto a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d'interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza della Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

ALLEGATO IV

Controllo finanziario relativo ai partecipanti svizzeri al programma MEDIA*Articolo 1***Comunicazione diretta**

La Commissione comunica direttamente con i partecipanti al programma stabiliti in Svizzera e con i loro subfornitori. Questi soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione qualsiasi informazione e documento pertinente per i quali hanno l'obbligo di comunicazione a norma degli strumenti indicati dal presente accordo e dai contratti conclusi per la loro applicazione.

*Articolo 2***Audit**

1. In osservanza dei regolamenti (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, e (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, nonché con le altre disposizioni indicate nel presente accordo, i contratti conclusi con i partecipanti al programma stabiliti in Svizzera possono prevedere che audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura possano essere effettuati in qualsiasi momento presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori a opera di agenti della Commissione o da altre persone da essa debitamente autorizzate.

2. Gli agenti della Commissione e le altre persone da essa autorizzate devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine efficacemente il loro compito. Il diritto d'accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti conclusi in applicazione degli strumenti indicati dal presente accordo.

3. La Corte dei conti delle Comunità europee dispone degli stessi diritti della Commissione.

4. Gli audit possono aver luogo dopo la scadenza del programma o del presente accordo nell'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dai contratti in questione.

5. Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit da effettuare sul territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.

*Articolo 3***Controlli in loco**

1. Ai sensi del presente accordo la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare, sul territorio svizzero, i controlli e le verifiche sul posto secondo le condizioni e le modalità stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.

2. I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze della Svizzera o con le altre autorità svizzere competenti da questo designate; esse sono informate in tempo utile dell'oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo da poter apportare tutto l'aiuto necessario. A tal fine, gli agenti delle autorità svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

3. Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto sono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

4. Se i partecipanti al programma MEDIA si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità con la normativa nazionale, l'assistenza necessaria per consentire l'adempimento della loro missione di controllo e verifica sul posto.

5. La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze della Svizzera qualsiasi fatto o sospetto relativo a una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nell'eseguire i controlli o le verifiche sul posto. La Commissione è comunque tenuta a informare l'autorità sopraccitata dei risultati di questi controlli e verifiche.

*Articolo 4***Informazione e consultazione**

1. Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una di esse, a consultazioni.
2. Le autorità competenti svizzere informano senza indugio la Commissione di qualsiasi elemento di cui siano venute a conoscenza che possa far supporre l'esistenza di irregolarità inerenti la conclusione e l'esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti ai quali si riferisce il presente accordo.

*Articolo 5***Riservatezza**

Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione concessa a informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni comunitarie, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti contraenti.

*Articolo 6***Misure e sanzioni amministrative**

Ferma restando l'applicazione del diritto penale svizzero, misure e sanzioni amministrative possono essere imposte dalla Commissione in conformità con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 e il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

*Articolo 7***Riscossione ed esecuzione**

Le decisioni della Commissione prese ai sensi del programma MEDIA nell'ambito di applicazione del presente accordo, le quali comportino, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario, costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità designata dal governo svizzero, che ne informa la Commissione. L'esecuzione forzata ha luogo nell'osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.

ATTO FINALE

I plenipotenziari

della COMUNITÀ EUROPEA

e

della CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

riuniti il 26 ottobre 2004 a Lussemburgo per la firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce modalità e condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA formazione, hanno adottato la dichiarazione comune sottoindicata, acclusa al presente atto finale:

Dichiarazione comune delle parti contraenti sullo sviluppo di un dialogo d'interesse reciproco relativo alla politica audiovisiva.

Essi hanno inoltre preso atto della dichiarazione sottoindicata acclusa al presente atto finale:

Dichiarazione del Consiglio relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechszwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhanda neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtdā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho oktobra dvetisícčtyri.

V Luxembourggu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri

Tehty Luxemburgissa kahdentenkymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera

DICHIARAZIONE COMUNE**Delle parti contraenti sullo sviluppo di un dialogo d'interesse reciproco relativo alla politica audiovisiva**

Le due parti dichiarano che, al fine di garantire una corretta applicazione dell'accordo e di rafforzare lo spirito di cooperazione in questioni relative alla politica audiovisiva, è d'interesse reciproco sviluppare un dialogo su dette questioni.

Le due parti dichiarano che tale dialogo avrà luogo sia nell'ambito del comitato misto istituito a norma dell'accordo, sia in altre sedi, ove si dimostri opportuno e necessario. Le due parti dichiarano che in questo spirito i rappresentanti della Svizzera potranno essere invitati a riunioni organizzate a margine delle riunioni del «comitato di contatto» istituito dalla direttiva n. 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO**Relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati**

Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino, in qualità di osservatori e per i punti che li riguardano, alle riunioni dei comitati e dei gruppi di esperti dei programmi MEDIA. Al momento del voto, tali comitati e gruppi di esperti si riuniscono senza i rappresentanti della Svizzera.

Informazioni relative all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce modalità e condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA Formazione ⁽¹⁾

Poiché le procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce modalità e condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA Formazione, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, sono state completate il 27 febbraio 2006, tale accordo entrerà in vigore, in conformità dell'articolo 13 del medesimo, il 1° aprile 2006.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2006

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale

(2006/235/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, paragrafo 3, primo comma, prima frase e paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le attività dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, istituite dal Consiglio regolamento (CEE) n. 1210/90 ⁽²⁾, sono già state estese ad altri paesi europei mediante accordi bilaterali conclusi dalla Comunità, tenendo conto della natura transfrontaliera dei problemi ambientali e della necessità di rafforzare la cooperazione internazionale in campo ambientale.
- (2) Il 20 luglio 2000 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Confederazione Svizzera un accordo sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale.
- (3) L'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 26 ottobre 2004, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (4) È opportuno che la Comunità approvi l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di cui all'articolo 20 dell'accordo ⁽³⁾.

Articolo 3

Nel comitato misto istituito dall'articolo 16 dell'accordo la Comunità è rappresentata dalla Commissione.

Per le questioni relative al contributo finanziario della Svizzera, per qualsiasi deroga sostanziale riguardante l'inclusione di atti normativi comunitari nell'allegato I e per qualsiasi modifica dell'allegato III, la posizione della Comunità riguardo alle decisioni del comitato misto è adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Per tutte le altre decisioni del comitato misto, compresa la periodica inclusione degli atti normativi comunitari nell'allegato I, con riserva degli adeguamenti tecnici eventualmente necessari, e per le questioni relative al funzionamento interno del comitato misto, la posizione della Comunità è adottata dalla Commissione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2006.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

U. PLASSNIK

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1).

⁽³⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del Segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO**tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale**

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata «Comunità»,

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, in seguito denominata «Svizzera»,

in seguito denominate «parti contraenti»,

RICONOSCENDO il carattere transfrontaliero dei problemi ambientali e l'importanza di rafforzare la cooperazione internazionale in campo ambientale,

TENUTO CONTO del regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, modificato dal regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1641/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,

TENUTO CONTO del fatto che le attività dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale sono già state estese ad altri paesi europei mediante accordi bilaterali conclusi dalla Comunità europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Svizzera partecipa pienamente alle attività dell'Agenzia europea dell'ambiente, in seguito denominata «Agenzia», e a quelle della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (EIONET), e applica gli atti di cui all'allegato I.

Articolo 2

La Svizzera contribuisce finanziariamente alle attività di cui all'articolo 1 (Agenzia ed EIONET) secondo le modalità di seguito indicate:

- a) il contributo annuo è calcolato sulla base della sovvenzione erogata dalla Comunità al bilancio dell'Agenzia per l'anno considerato, divisa per il numero di Stati membri della Comunità;
- b) il contributo finanziario della Svizzera è inoltre regolato dalle condizioni finanziarie riportate nell'allegato II.

Articolo 3

La Svizzera prende parte, senza diritto di voto, a tutte le attività del consiglio di amministrazione dell'Agenzia ed è associata alle attività del comitato scientifico dell'Agenzia stessa.

Articolo 4

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo la Svizzera informa l'Agenzia dei principali elementi che compongono le sue reti nazionali di informazione, secondo quanto stabilito negli atti di cui all'allegato I.

Articolo 5

La Svizzera designa in particolare fra le istituzioni di cui all'articolo 4 o fra le altre organizzazioni stabilite nel suo territorio un «punto focale nazionale» incaricato, sul piano nazionale, del coordinamento e/o della trasmissione delle informazioni da fornire all'Agenzia e alle istituzioni o agli organismi facenti parte dell'EIONET, compresi i centri tematici di cui all'articolo 6.

Articolo 6

La Svizzera può parimenti individuare, entro il termine di cui all'articolo 4, le istituzioni o le altre organizzazioni stabilite nel suo territorio che potrebbero essere specificamente incaricate di cooperare con l'Agenzia per quanto riguarda determinati temi di particolare interesse. Le istituzioni così individuate devono essere in grado di concludere un accordo con l'Agenzia per agire in qualità di centro tematico della rete, svolgendo compiti specifici. Questi centri cooperano con altre istituzioni facenti parte della rete.

Articolo 7

Nei sei mesi successivi al ricevimento delle informazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia riesamina i principali elementi della rete per tenere conto della partecipazione della Svizzera.

Articolo 8

Fatto salvo il rispetto della riservatezza, la Svizzera è tenuta a fornire informazioni conformemente agli obblighi e alla prassi stabiliti dal programma di lavoro dell'Agenzia.

Articolo 9

L'Agenzia può concludere con le istituzioni e gli organismi designati dalla Svizzera e appartenenti alla rete, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, i necessari accordi, di natura soprattutto contrattuale, per garantire l'esecuzione dei compiti loro eventualmente affidati.

Articolo 10

I dati ambientali forniti all'Agenzia o da questa diffusi possono essere pubblicati e sono resi accessibili al pubblico, purché alle informazioni riservate sia assicurato in Svizzera lo stesso livello di protezione garantito nella Comunità.

Articolo 11

L'Agenzia è dotata di personalità giuridica in Svizzera e gode in tale paese della più ampia capacità giuridica concessa per legge alle persone giuridiche.

Articolo 12

La Svizzera applica all'Agenzia il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee riportato nell'allegato III.

Articolo 13

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, i cittadini svizzeri che godono di tutti i diritti civili e politici possono essere assunti a contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia.

Articolo 14

Le disposizioni relative al controllo finanziario esercitato dalla Comunità in Svizzera in relazione ai partecipanti alle attività dell'Agenzia o dell'EIONET sono stabilite nell'allegato IV.

Articolo 15

Le parti contraenti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento degli obblighi loro incombenti in forza del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.

Articolo 16

1. La corretta applicazione del presente accordo è assicurata da un comitato misto, composto di rappresentanti delle parti contraenti. Il comitato si riunisce su richiesta di una parte contraente.

2. Il comitato misto procede a consultazioni sulle implicazioni dei nuovi atti normativi comunitari che modificano il regolamento (CEE) n. 1210/90 o qualsiasi altro strumento giuridico menzionato nel presente accordo, nonché, ove opportuno, sulle eventuali implicazioni relative al contributo finanziario di cui all'articolo 2 e all'allegato II del presente accordo.

3. In conformità delle rispettive procedure interne delle parti contraenti, il comitato misto può adottare una decisione diretta a modificare gli allegati del presente accordo o stabilire qualsiasi altra misura per assicurare la corretta applicazione del presente accordo.

4. Il comitato misto agisce di comune accordo.

Articolo 17

Gli allegati del presente accordo, compresa l'appendice, costituiscono parte integrante del medesimo.

Articolo 18

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altra, al territorio della Svizzera.

Articolo 19

Il presente accordo è concluso a tempo indeterminato. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di essere applicato sei mesi dopo la data della notifica.

Articolo 20

Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure interne. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della notifica tra le parti contraenti dell'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 21

1. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

2. La versione in lingua maltese è autenticata dalle parti contraenti sulla base di uno scambio di lettere. Essa fa ugualmente fede, allo stesso titolo delle lingue di cui al paragrafo 1.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le proprie firme in calce al presente accordo.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechszwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhanda neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtdā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.


V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho oktobra dvetisícčtyri.

V Luxembourggu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri


Tehty Luxemburgissa kahdentenäkymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar



Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera



ALLEGATO I

Atti applicabili

In tutti i casi in cui gli atti richiamati nel presente allegato menzionano gli Stati membri della Comunità europea o prevedono la necessità di un collegamento con questi ultimi, tali menzioni si intendono riferite, ai fini del presente accordo, anche alla Svizzera o alla necessità di un identico collegamento con quest'ultima.

- Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1), modificato da:
 - regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999 (GU L 117 del 5.5.1999, pag. 1);
 - regolamento (CE) n. 1641/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1).

ALLEGATO II

Contributo finanziario della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente

1. Il contributo finanziario che la Svizzera deve versare al bilancio dell'Unione europea per la sua partecipazione all'Agenzia è calcolato dividendo la sovvenzione erogata dalla Comunità all'Agenzia per un determinato anno per il numero di Stati membri della Comunità.
2. Il contributo della Svizzera è gestito in conformità del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
3. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Svizzera al fine di partecipare alle attività dell'Agenzia o a riunioni legate all'attuazione del programma di lavoro dell'Agenzia sono rimborsate da quest'ultima secondo gli stessi criteri e le stesse procedure attualmente in vigore per gli esperti degli Stati membri della Comunità.
4. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione delle Comunità europee, in seguito denominata «Commissione», trasmette alla Svizzera una richiesta di fondi corrispondente all'importo del contributo dovuto all'Agenzia in base al presente accordo. Nel primo anno solare di partecipazione, il contributo della Svizzera è calcolato in proporzione al periodo intercorrente tra l'inizio della partecipazione e la fine dell'anno considerato. Negli anni successivi l'importo del contributo è quello fissato nel presente accordo.

Il contributo è espresso in euro ed è versato su un conto bancario in euro della Commissione.

5. La Svizzera è tenuta a versare il contributo indicato nella richiesta di fondi entro il 1° maggio se la richiesta è inviata dalla Commissione entro il 1° aprile e comunque entro 30 giorni dalla data di invio di tale richiesta.

Eventuali ritardi nel versamento del contributo comportano per la Svizzera la corresponsione di interessi sull'importo dovuto a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d'interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

ALLEGATO III

Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, ai termini dell'articolo 28 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, dette Comunità e la Banca europea per gli investimenti godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento della loro missione,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate a detto trattato.

CAPO I

BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE*Articolo 1*

I locali e gli edifici delle Comunità sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione.

I beni e gli averi delle Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.

Articolo 2

Gli archivi delle Comunità sono inviolabili.

Articolo 3

Le Comunità, i loro averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando le Comunità effettuino, per loro uso ufficiale, acquisti considerabili il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno delle Comunità.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera remunerazione di servizi di utilità generale.

Articolo 4

Le Comunità sono esenti da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al loro uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.

Esse sono del pari esenti da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle loro pubblicazioni.

Articolo 5

La Comunità europea del carbone e dell'acciaio può tenere divise qualsiasi e avere conti in qualunque valuta.

CAPO II

COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE*Articolo 6*

Le istituzioni delle Comunità beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni delle Comunità non possono essere censurate.

Articolo 7

1. I presidenti delle istituzioni delle Comunità possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità.

La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

2. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio rimangono in vigore e si applicano ai membri ed agli agenti delle istituzioni che, all'entrata in vigore del presente trattato, sono in possesso del lasciapassare previsto da detto articolo sino all'applicazione delle disposizioni del precedente paragrafo.

CAPO III

MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO*Articolo 8*

Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

Ai membri del Parlamento europeo sono concessi in materia di dogana e di controllo dei cambi:

- a) dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea;
- b) dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 9

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 10

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

- a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;
- b) sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione di ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

CAPO IV

RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 11

I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni delle Comunità, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi delle Comunità.

CAPO V

FUNZIONARI E AGENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 12

Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti delle Comunità:

- a) godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dei

trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti delle Comunità e, dall'altro, alla competenza della Corte per deliberare in merito ai litigi tra le Comunità ed i loro funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

- b) né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

- c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;

- d) godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato;

- e) godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

Articolo 13

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, i funzionari e gli altri agenti delle Comunità saranno soggetti, a profitto di queste ultime, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesse versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità.

Articolo 14

Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri delle Comunità al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti delle Comunità, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio delle Comunità, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso le Comunità, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt'ora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia membro delle Comunità. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

Articolo 15

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità.

Articolo 16

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determina le categorie di funzionari ed altri agenti delle Comunità cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

CAPO VI

PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE PRESSO LE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 17

Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede delle Comunità, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso le Comunità le immunità e i privilegi diplomatici d'uso.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità esclusivamente nell'interesse di queste ultime.

Ciascuna istituzione delle Comunità ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi delle Comunità.

Articolo 19

Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, le istituzioni delle Comunità agiranno d'intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.

Articolo 20

Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l'articolo 18 sono applicabili ai membri della Commissione.

Articolo 21

Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l'articolo 18 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.

Articolo 22

Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.

La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra di affari.

Articolo 23

Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.

Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì all'Istituto monetario europeo. Il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì otto aprile millenovecentosessantacinque.

*Appendice all'ALLEGATO III***Modalità di applicazione in Svizzera del protocollo sui privilegi e sulle immunità****1. Estensione dell'applicazione alla Svizzera**

Qualsiasi riferimento agli Stati membri contenuto nel protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (in seguito denominato «protocollo») deve intendersi esteso anche alla Svizzera, salvo ove diversamente previsto dalle disposizioni che seguono.

2. Esenzione dell'Agenzia dalle imposte indirette (compresa l'IVA)

I beni ed i servizi esportati al di fuori della Svizzera non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA) svizzera. In caso di beni e servizi forniti in territorio svizzero all'Agenzia per il suo uso ufficiale, l'esenzione dall'IVA avviene mediante rimborso, in conformità dell'articolo 3, secondo comma del protocollo. L'esenzione dall'IVA è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o in un documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa).

Il rimborso dell'IVA è concesso su presentazione all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, degli appositi moduli predisposti dall'amministrazione svizzera. Le domande di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.

3. Modalità di applicazione delle regole relative al personale dell'Agenzia

Con riferimento all'articolo 13, secondo comma del protocollo, la Svizzera esonera, secondo i principi del proprio diritto interno, i funzionari e gli altri agenti dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969 (GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1), dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, sui salari e sugli emolumenti versati dalla Comunità e soggetti ad un'imposta interna a profitto di quest'ultima.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 del protocollo, la Svizzera non è considerata uno Stato membro ai sensi del punto 1.

I funzionari e gli altri agenti dell'Agenzia, nonché i loro familiari affiliati al sistema di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti della Comunità, non sono obbligatoriamente soggetti al sistema di previdenza sociale svizzero.

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha competenza esclusiva per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra l'Agenzia o la Commissione e il suo personale per quanto concerne l'applicazione del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968 (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1), e le altre disposizioni di diritto comunitario che stabiliscono le condizioni di lavoro.

ALLEGATO IV

Controllo finanziario relativo ai partecipanti svizzeri ad attività dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'EIONET*Articolo 1***Comunicazione diretta**

L'Agenzia e la Commissione comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti in Svizzera che partecipano alle attività dell'Agenzia o dell'EIONET in qualità di contraenti, partecipanti a un programma dell'Agenzia, destinatari di un pagamento a carico del bilancio dell'Agenzia o della Comunità, o subfornitori. Questi soggetti possono comunicare direttamente alla Commissione e all'Agenzia qualsiasi informazione e documento pertinente per i quali hanno l'obbligo di comunicazione a norma degli strumenti indicati dal presente accordo, dei contratti o delle convenzioni conclusi e delle decisioni adottate in virtù di tali strumenti.

*Articolo 2***Audit**

1. In osservanza del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, e del regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia il 26 marzo 2003 secondo quanto stabilito dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, nonché con le altre disposizioni indicate nel presente accordo, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese con questi ultimi possono prevedere che audit scientifici, finanziari, tecnici, o di altra natura possano essere effettuati in qualsiasi momento presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di agenti dell'Agenzia e della Commissione o da altre persone da esse debitamente autorizzate.
2. Gli agenti dell'Agenzia e della Commissione e le altre persone autorizzate dall'Agenzia e dalla Commissione devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine efficacemente il loro compito. Il diritto d'accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti o nelle convenzioni conclusi in applicazione degli strumenti indicati dal presente accordo.
3. La Corte dei conti delle Comunità europee dispone degli stessi diritti della Commissione.
4. Gli audit possono aver luogo fino a cinque anni dopo la scadenza del presente accordo o nell'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dai contratti o dalle convenzioni o dalle decisioni in questione.
5. Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit da effettuare sul territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.

*Articolo 3***Controlli in loco**

1. Ai sensi del presente accordo la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare, sul territorio svizzero, controlli e verifiche sul posto secondo le condizioni e le modalità stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996.
2. I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze della Svizzera o con le altre autorità svizzere competenti da questo designate; esse sono informate in tempo utile dell'oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo da poter apportare tutto l'aiuto necessario. A tal fine, gli agenti delle autorità svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.
3. Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto sono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.
4. Se i partecipanti al programma si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità con la normativa nazionale, l'assistenza necessaria per consentire l'adempimento della loro missione di controllo e verifica sul posto.
5. La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze della Svizzera qualsiasi fatto o sospetto relativo a una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nell'eseguire i controlli o le verifiche sul posto. La Commissione è comunque tenuta a informare l'autorità sopra citata dei risultati di questi controlli e verifiche.

*Articolo 4***Informazione e consultazione**

1. Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una di esse, procedono a consultazioni.
2. Le autorità competenti svizzere informano senza indugio la Commissione e l'Agenzia di qualsiasi elemento di cui siano venute a conoscenza che possa far supporre l'esistenza di irregolarità inerenti la conclusione e l'esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti ai quali si riferisce il presente accordo.

*Articolo 5***Riservatezza**

Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione concessa a informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni comunitarie, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti contraenti.

*Articolo 6***Misure e sanzioni amministrative**

Ferma restando l'applicazione del diritto penale svizzero, misure e sanzioni amministrative possono essere imposte dall'Agenzia o dalla Commissione in conformità con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, nonché il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

*Articolo 7***Riscossione ed esecuzione**

Le decisioni dell'Agenzia o della Commissione prese nell'ambito di applicazione del presente accordo, le quali comportino, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario, costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità designata dal governo svizzero, che ne informa l'Agenzia o la Commissione. L'esecuzione forzata ha luogo nell'osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.

Informazioni relative all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale ⁽¹⁾

Poiché le procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, sono state completate il 27 febbraio 2006, tale accordo entrerà in vigore, in conformità dell'articolo 20 del medesimo, il 1° aprile 2006.

⁽¹⁾ Vedi pagina 37 della Gazzetta ufficiale.